

Informazioni sulla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

1. Cos'è la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati?

Dal 1° gennaio 2009 la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5) sostituirà la legge finora vigente concernente tale aiuto del 4 ottobre 1991. Obiettivo di questa legge è fornire un efficace aiuto alle persone colpite e migliorare la loro condizione giuridica. In essa rientrano:

- consulenza ed assistenza legale;
- tutela delle vittime e salvaguardia dei loro diritti nell'ambito dei procedimenti penali;
- adeguati indennizzi e riparazioni morali.

2. Per chi è valida la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati?

In base a tale legge, il sostegno spetta ad ogni persona che sia stata direttamente danneggiata nella propria integrità fisica, sessuale o psichica a causa di un reato (vittima), a prescindere dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che si sia comportato colpevolmente (art. 1 della LAV). I reati includono la lesione personale, l'omicidio, lo stupro, la costrizione sessuale, lo sfruttamento sessuale, la minaccia e la costrizione grave, il sequestro di persona, la presa d'ostaggi, gli incidenti stradali con conseguente lesione personale o omicidio. Non rientrano in tali reati i delitti d'onore, gli atti di violenza, i furti e le frodi, in quanto questi non implicano un danno diretto all'integrità. Il diritto a richiedere una consulenza sussiste anche per i familiari stretti di una vittima (ad esempio coniugi, partner, genitori oppure figli). In tal caso, i familiari hanno tuttavia diritto solo limitatamente ad un indennizzo e ad una riparazione morale. Essi devono fare valere autonomamente i loro diritti.

3. A cosa ha diritto la vittima?

Consulenza ed assistenza

Le vittime hanno diritto alla consulenza gratuita presso un centro di consulenza riconosciuto. Tali centri offrono e procurano agli interessati sostegno medico, psicologico, sociale, materiale e legale. Il sostegno può essere fornito o procurato come assistenza immediata o anche sotto forma di un'assistenza a lungo termine. Inoltre, le vittime ricevono dal centro di assistenza informazioni relative all'aiuto alle vittime. Nell'ambito dell'assistenza immediata rientrano per esempio il fornire una sistemazione d'emergenza, chiarimenti legali preliminari oppure un sussidio temporaneo per fare momentaneamente fronte alla situazione d'emergenza. Spesso, però, l'assistenza immediata non è sufficiente per superare le conseguenze della condizione di vittima. In questo caso, le spese per l'assistenza fornita da terzi a lungo termine (psicoterapia, spese legali, sostegno alla famiglia) vengono coperte proporzionalmente alle condizioni finanziarie (vengono calcolati il reddito ed il patrimonio). Su richiesta, l'ufficio per la sanità e gli affari sociali prende decisioni riguardo ad un'assistenza a lungo termine.

Diritti nell'ambito dei procedimenti penali

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti dell'autore o dell'autrice del reato, la vittima ottiene in ogni caso una migliore tutela legale. La vittima, infatti, può pretendere

- che il tribunale penale si riunisca a porte chiuse;
- che nel corso del procedimento penale non avvengano incontri con l'autore del reato;
- di venire accompagnata da una persona di fiducia durante gli interrogatori in qualità di testimone o persona informata dei fatti;
- di essere interrogata in caso di reato contro l'integrità sessuale da una persona del proprio sesso. Essa può avvalersi in generale della facoltà di non rispondere a domande relative alla propria sfera privata.

Indennizzo e riparazione morale

La vittima e i suoi familiari hanno diritto ad un indennizzo per il danno subito in caso di menomazione o omicidio della vittima (art. 19 della LAV). Non viene considerato il danno materiale. In presenza di determinate circostanze può essere anche richiesto un anticipo sull'indennizzo (art. 21 della LAV). Se la gravità della menomazione lo giustifica, la vittima e i familiari hanno diritto ad una riparazione morale (compensazione della sofferenza subita). Le istanze di indennizzo e di riparazione morale devono essere presentate **entro cinque anni dal reato**, altrimenti ne decade il diritto (art. 25 della LAV). Il cantone competente è quello in cui è stato commesso il reato (art. 26 della LAV). Nel caso in cui il reato venga commesso all'estero non vengono concessi né indennizzi né riparazioni morali (art. 3 della LAV).

4. Come può procedere la vittima di un reato?

La persona coinvolta può avvisare la polizia immediatamente dopo il reato telefonando al numero di emergenza 117 o presentandosi presso una stazione di polizia. Nel corso dell'interrogatorio, la polizia fornisce le informazioni essenziali sulla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, nella fattispecie anche gli indirizzi del centro di assistenza per le vittime nel Cantone Svitto. Fuori dagli orari d'ufficio dei centri di assistenza per le vittime, si può richiedere una consulenza telefonica anonima al numero 143 del servizio "Telefono Amico". Tuttavia, la vittima può anche rivolgersi ad un centro di assistenza riconosciuto immediatamente dopo il reato.

l'aiuto alle vittime di reati

consulenza Kanton Schwyz
Gotthardstrasse 61a
6410 Goldau

Tel. 0848 821 282

Fax 041 857 07 43

Opferhilfes@arth-online.ch

www.arth-online.ch/opferhilfe